



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**  

---

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE  
AREA I REPARTO V**

Roma, 20 aprile 2007

Prot. 6464/2007/DPF/UFF

All'Ufficio tributi del  
Comune di XY

**OGGETTO:** Imposta comunale sugli immobili (ICI). Previsione regolamentare della misura degli interessi. Art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la nota in riferimento codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito alla determinazione della misura del tasso di interesse da applicare ai tributi locali a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in particolare, si chiede quale sia la misura da applicare nel caso in cui il comune non disciplini la materia con proprio regolamento.

Al riguardo, occorre far presente che la disposizione appena richiamata interviene innovativamente riconoscendo agli enti impositori la potestà di stabilire la misura di interessi applicabili ai tributi locali, giacchè prescrive innanzitutto che *"la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale"*.

Conseguentemente ciascun ente locale, con proprio regolamento, può determinare il tasso di interesse da applicare ai tributi di propria competenza nella misura che scaturisce dall'aumento o dalla diminuzione fino a tre punti percentuali del saggio di interesse legale, attualmente fissato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, al 2,5 per cento annuo.

Quest'ultima misura costituisce, quindi, il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse e rappresenta per ciò stesso la misura percentuale del tasso applicabile ai tributi locali nell'ipotesi in cui l'ente non

intenda disciplinare la materia in esame, avvalendosi degli effetti stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che *“per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente abbia già adottato misure differenziate in base alle leggi che disciplinano la materia.

Il fondamento di tale conclusione è da ricercare anche nel fatto che il comma 172, lettera *b)* ed il comma 173, lettere *f)* e *g)*, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, hanno abrogato proprio le disposizioni concernenti la misura e le modalità di computo degli interessi, originariamente fissati al 7 per cento semestrale.

Occorre ad ogni modo sottolineare che l'esercizio da parte degli enti locali di specifiche potestà riconosciute dalla legge statale, oltre a rappresentare una tangibile dimostrazione dell'autonomia regolamentare loro riconosciuta dal citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, costituisce un elemento imprescindibile per la corretta osservanza di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, e cioè quello dell'informazione del contribuente, stabilito dall'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Secondo detto principio, infatti, gli enti impositori devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti in materia tributaria.

Con riferimento specifico agli enti locali, uno degli strumenti per far conoscere ai contribuenti le modificazioni che la legge finanziaria per il 2007 ha apportato alla disciplina dei tributi comunali e provinciali è rappresentato proprio dal regolamento, che nella sua veste di fonte normativa secondaria, contiene tutte le disposizioni tributarie applicabili ai tributi di competenza dell'ente locale.

Sarebbe, pertanto, oltremodo opportuno che ogni ente specificasse nei regolamenti relativi ai singoli tributi o nel regolamento generale sulle entrate, la misura del tasso di interesse da applicare ai tributi locali e la relativa disciplina applicativa.

In ordine, poi, alle modalità di calcolo, occorre osservare che il comma 165, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, nel prevedere che *“gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili”*, modifica radicalmente il sistema di commisurazione degli

interessi vigente fino al 31 dicembre 2006, che era, invece, basato sul computo per semestre compiuto.

Occorre, inoltre, precisare che il citato comma 165, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, stabilisce che *“interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”*.

Pertanto, la misura degli interessi, determinata da ciascun ente locale secondo le modalità innanzi indicate, deve essere applicata sia sulle somme dovute dal contribuente a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'ente impositore e sia sulle somme dovute da quest'ultimo a titolo di rimborso.

Per quanto attiene, poi, alla decorrenza degli interessi la norma in esame stabilisce che essi vanno computati:

- dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui è l'ente locale il soggetto creditore;
- dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è l'ente locale che deve corrisponderli al contribuente.

È necessario, infine, aggiungere che, in base alla disposizione contenuta nel comma 171, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, anche le norme di cui al comma 165 si applicano ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, mentre non spiegano alcun effetto rispetto a quelli definiti, per i quali, cioè, come si evince dall'ormai consolidata giurisprudenza (*ex multis*: Corte Costituzionale, sentenza 3 maggio 1984, n. 139, Corte di Cassazione, sentenze n. 8090 del 1° dicembre 1992, n. 5756 del 26 ottobre 1993, n. 4867 del 7 febbraio 1997) sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, sia divenuto definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione, ovvero siano decorsi i termini di decadenza o di prescrizione stabiliti dalle specifiche disposizioni tributarie quali, ad esempio, quelli stabiliti per lo svolgimento da parte dell'ente locale dell'attività di accertamento o per la richiesta di rimborso da parte del contribuente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Carlo Vaccari